Come affrontare la maternità senza problemi con il nostro aiuto!

"Se invece l'amore è una relazione, allora è una realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto d'amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno"

(Parole del Papa ai fidanzati durante l'incontro di san Valentino a Roma, febbraio 2014)

Le nostre Sedi:

- ***Bergamo***
  Via Jacopo Palma Il Vecchio 85
  Tel. 035.225453 E-mail bergamo@patronatosias.it

- ***Almenno San Bartolomeo***
  Via Cimagro 10
  Tel. 035.225453
  cafservizi.almennosb@gmail.com

- ***Sant'Omobono Terme***
  Viale alle Fonti 3\a
  Tel. 035.225453
  cafservizi.santomobono@gmail.com

- ***Zogno c/o Greenhouse***
  Via M.O. Locatelli 11
  Tel. 035.22543
  cafservizi.zogno@gmail.com

- ***Paladina***
  Via Libertà 20
  Tel. 035.225453

Movimento Cristiano Lavoratori
Unione Provinciale di Bergamo
In collaborazione con:
Caf MCL & Patronato SIAS

Stai per diventare mamma?

Ecco alcune informazioni utili che potrebbero servirti …

Maternità anticipata

Il divieto di prestare l'attività lavorativa prima del parto avviene quando la lavoratrice è occupata in lavori che siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L'anticipazione è richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza abituale della lavoratrice.
Avviene in caso di :
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo statodi gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pericolose, o mansioni di lavoro faticose e insalubri
I documenti da produrre alla ASL di competenza:

- il certificato medico di gravidanza;
- il certificato medico attestante le gravi complicanze della gravidanza

All'atto della ricezione della documentazione, l'ASL rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà presentata dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro.

Maternità obbligatoria

La lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro o due mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, oppure può decidere di usufruire dei 5 mesi complessivi dopo la data del parto.
In tale caso è necessario che la lavoratrice abbia il certificato del ginecologo che attesti che la prosecuzione dell'attività lavorativa nell'8° o 9° mese di gravidanza non è rischiosa per la salute della gestante e del nascituro. Per la domanda:

- Copia C. Identità e C. fiscale richiedente
- Busta paga mamma
- Certificato 7° mese telematico
- Se licenziate, Codice Iban e lettera licenziamento o contratto scaduto
- Certificato di maternità anticipata (ove richiesta)

Dopo il parto è necessario far pervenire al patronato il codice fiscale del bambino in copia,per poter procedere alla richiesta dei 3|4|5 mesi dopo il parto.
Anche i papà hanno diritto a 10 giorni al mese di congedo obbligatorio fino ai 5 mesi del bambino, da richiedere direttamente al datore di lavoro.

Maternità facoltativa

La mamma ha diritto a 6 mesi di astensione facoltativa da fruire entro i 6 anni del bambino in periodi scelti dalla mamma, non è necessario che siano consecutivi, possono anche essere spezzati in frazioni oppure richiesti ad ore.
Il papà ha diritto a 5 mesi alternativamente alla mamma, sempre fino ai 6 anni del bambino
Questa maternità è pagata al 30 %.
Per questa domanda si necessita di:

- Copia C. Identità e C. fiscale entrambi i genitori
- Busta paga mamma / papà
- Codice fiscale bimbo/a
- Date esatte in cui si intende fruire della maternità.

Assegno unico

E' riconosciuto per ciascun figlio fino ai 21 anni (per i figli maggiorenni con frequenza di corso di formazione/corso di laurea, oppure tirocinanti o lavoratori con reddito inferiore a € 8.000, servizio civile)
L'assegno spetta in misura del 100 % al genitore richiedente se entrambi i genitori sono inseriti nell'ISEE, altrimenti l'assegno verrà riconosciuto al 50% per ciascun genitore.

Documenti necessari:

- Copia c.i. e c.f. di entrambi i genitori e dei figli
- Copia del permesso di soggiorno di tutta la famiglia
- Copia codice IBAN del genitore richiedente (su carta intestata della banca/posta
- Codice IBAN anche dell'altro genitore ove la rischieta dell'assegno sia 50% ciascuno
- Se separati/divorziati, sentenza con omologa dove viene precisato l'affidamento
- Se l'altro genitore non convivente non fornisce i propri dati, dovrà autonomamente accedere al sito INPS per "agganciare" il proprio IBAN per la richiesta del suo 50%.

Per i nuovi nati: richiesta da inoltrare entro 120 giorni dalla nascita
Per i neo maggiorenni: comunicazione variazione entro 90 giorni dal compimento del 18° anno per prosecuzione pagamento